

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO

- Comunicazione di cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico
- Dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico
- Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEL MANUTENTORE DELL'IMPIANTO TERMICO

- Comunicazione di nomina/cessazione del terzo responsabile
- Dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose per impianti termici con generatore di calore a fiamma.
- Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione.
- Rapporto di controllo di efficienza energetica.

COSTO DELLE ISPEZIONI IN CAMPO CON ADDEBITO

Generatori di calore a fiamma

Potenza al focolare nominale complessiva dell'impianto	Importo in €
da 10 kW a 35 kW	80,00
da 35,1 kW a 116 kW	110,00
da 116,1 kW a 350 kW	180,00
superiore a 350 kW	250,00

I costi si riferiscono ad una centrale termica con un solo generatore;
per ciascun generatore in più sarà applicata una tariffa supplementare pari al 10% dell'importo dovuto per la pertinente classe di potenza dell'impianto.

Altre tipologie d'impianto

Potenza al focolare nominale complessiva dell'impianto	Importo in €
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 kW a 100kW	80,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	150,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	80,00
Impianti cogenerativi	300,00

INFORMAZIONI E SPORTELLO INFORMATIVO



Per informazioni e/o comunicazioni,
contattare il numero gratuito:

06 27662766

Attivo dal Lunedì al Venerdì (esclusi festivi)
dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00

☎ **345 1856974**

✉ ispezioni.provincia.ascolipiceno@nec.srl
PEC: ispezioni.nec srl@pec.it



Provincia
di Ascoli Piceno

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

SETTORE IV
Edilizia Scolastica e Patrimonio

**SITO INTERNET
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

www.provincia.ap.it

↓
Controllo Impianti Termici



Provincia
di Ascoli Piceno

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

SETTORE IV
Edilizia Scolastica e Patrimonio



Campagna informativa Ispezioni Impianti Termici

D.Lgs. 192/2005, D.P.R. 74/2013, Legge Regionale 19/2015.



**Risparmiare energia...
...riscaldando
...in sicurezza**

ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI

La Legge affida alle Province ed ai Comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti (Autorità competenti) gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici, necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, per il raggiungimento delle seguenti finalità principali:

- **Contenere i consumi di combustibile** utilizzato per il riscaldamento, consentendo di abbattere i costi in eccesso e di risparmiare denaro;
- **Ridurre le emissioni in atmosfera di agenti inquinanti** migliorando la qualità dell'aria;
- **Aumentare la sicurezza degli impianti termici**, al fine di evitare il pericolo di incidenti.

CHI È L'AUTORITÀ COMPETENTE PER GLI IMPIANTI TERMICI NELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO?

La Provincia di Ascoli Piceno è l'Ente competente alla verifica dello stato di esercizio e di manutenzione di tutti gli impianti termici ubicati nei Comuni del territorio provinciale inferiori a 40.000 abitanti, quindi esclusi i Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Al fine di adempiere a quanto richiesto dalla normativa, la Provincia di Ascoli Piceno, tramite gara pubblica, ha affidato alla Società **New Energy Company NEC srl di Roma (P. VA: 01900710854)** l'effettuazione delle ispezioni di competenza.

MODALITÀ DI ISPEZIONE

- Per gli impianti termici regolarmente autocertificati l'ispezione della Provincia è gratuita.
- Per gli impianti termici non autocertificati l'ispezione della Provincia è onerosa ed i relativi costi sono a carico del Responsabile dell'impianto termico (proprietario o, se diverso, occupante).

La visita ispettiva sarà comunicata dalla **New Energy Company NEC srl** con lettera di preavviso nominativa, in cui verranno specificati il giorno, la fascia oraria ed il nominativo del tecnico che effettuerà l'ispezione dell'impianto termico.

Il personale addetto all'ispezione sarà munito di tesserino di riconoscimento ed in **nessun caso dovrà essere rilasciato denaro all'ispettore**.

La visita ispettiva è costituita da un accertamento della documentazione a corredo dell'impianto e da un controllo tecnico. Al termine dell'ispezione verrà rilasciato al Responsabile dell'impianto una copia del "Rapporto di prova" redatto dall'ispettore. In particolare l'ispettore chiederà di visionare la seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità;
- Libretto di impianto per la climatizzazione (conforme all'allegato I del D.M. 10/02/2014)
- Libretto d'uso e di manutenzione del generatore di calore;
- Rapporti di efficienza energetica rilasciati dal manutentore;
- Denuncia e/o Omologazione I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.), solo per impianti in pressione, ad acqua calda, con potenza nominale del focolare ≥ 35 kW;
- Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), solo per impianti con potenza nominale del focolare ≥ 116 kW.

COSTO DELLE ISPEZIONI

I costi delle ispezioni della Provincia, diversificati per tipologia di impianto ed in base alla potenza dell'impianto, sono stati stabiliti dalla Legge Regionale n. 19/2015.

1) IMPIANTI TERMICI AUTOCERTIFICATI:

ISPEZIONE GRATUITA

2) IMPIANTI TERMICI NON AUTOCERTIFICATI:

ISPEZIONE ONEROSA (in base alle tabelle presenti nella sezione "COSTO DELL'ISPEZIONE IN CAMPO CON ADDEBITO")

3) RIMBORSO SPESE:

Addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, previsto nel caso di mancata ispezione per rifiuto di accesso o per riscontrata assenza dell'utente precedentemente preavvisato: **€ 30,00**.

Le ispezioni e le analisi di combustione eseguite dalla Provincia o dalla società incaricata dalla Provincia non sostituiscono le manutenzioni o i controlli di efficienza energetica da effettuare ai sensi della normativa vigente.

CHI È IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO?

L'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio (se l'amministratore manca, la responsabilità ricade su tutti i condomini, in parti uguali); il proprietario o l'amministratore delegato, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile, nei limiti previsti dall'art.6 del D.P.R. 74/2013.

COSA DEVE FARE IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO?

Il responsabile dell'impianto termico è garante dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste, tra l'altro è tenuto a:

- Provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 7 del DPR 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008;
- Provvedere affinché siano eseguiti i controlli di efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 8 del DPR 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008.

Il manutentore provvederà ad autocertificare i suddetti controlli, come previsto dalla Legge Regionale n. 19/2015.

CHE COSA SI INTENDE PER IMPIANTO TERMICO?

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti a uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti è superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate, compresi le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionale (ad esempio, studio medico o legale) o commerciale (ad esempio, agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio, sindacato o patronato), che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi del D.M. n. 37/2008, all'atto di **ogni nuova installazione d'impianto o di modifica dell'esistente**, l'installatore deve rilasciare la Dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori quali la Relazione tipologia dei materiali utilizzati, lo Schema dell'impianto e Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta installatrice.

IL LIBRETTO IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE

È il documento di riconoscimento dell'impianto e deve contenere i dati del responsabile, dell'installatore e del manutentore, la descrizione dei componenti principali dell'impianto, delle operazioni di manutenzione e delle analisi dei fumi. Il libretto deve essere conforme all'Allegato I al D.M. 10/02/2014.

IL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

È il modello che il tecnico manutentore deve compilare in tutte le sue parti, firmare, timbrare e rilasciare al cliente, ogni qual volta esegue un controllo di efficienza energetica (deve essere conforme agli Allegati: 9, 10, 11, 12 al Decreto Regionale n.61/EFER del 04/06/2015).

COSA ACCADE SE NON SONO IN CASA AL MOMENTO DELL'APPUNTAMENTO O NON CONSENTO DI EFFETTUARE IL CONTROLLO?

Il mancato appuntamento, imputabile all'utente, causato da un'assenza o da un rifiuto del controllo, comporterà l'addebito, nei confronti del responsabile, di € 30,00 in conformità alla norma di legge che prevede che i costi del controllo sono a carico dell'utente e secondo le tariffe stabilite con Legge Regionale n. 19/2008.

Nel caso di dissenso da parte dell'occupante a far accedere il verificatore all'impianto, si avverte della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 c.p. "Interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica" e della possibilità di applicazione del D.Lgs. n.164/2000 art.16 comma 6 che cita espressamente: "Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'art.31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991 n.10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata Legge n.10/91".

SANZIONI

Il D.Lgs.192/2005 ed il DPR 74/2013 prevedono sanzioni per il responsabile dell'impianto che non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. Sono inoltre previste sanzioni anche per l'operatore incaricato del controllo e manutenzione che non esegue dette attività nel rispetto della normativa vigente.